TRIBUNALE DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Antonella Galati,

letto il ricorso per decreto ingiuntivo, iscritto al RG n. 5261/2015, proposto da FONDAZIONE UNITAS CATHOLICA (C.F. 80007270806), in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

ritenuta la propria competenza;

vista la documentazione prodotta in conformità alle prescrizioni normative contenute nell'art. 634 comma 2 c.p.c. nonché in conformità alle ordinanze dell'8 gennaio 2016 e del 13 marzo 2016 solamente in data 22 aprile 2016;

ritenuto che, all'esito della valutazione discrezionale riservata dall'art. 642 co. II c.p.c. al Giudice, non sussistano le condizioni previste dalla legge per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

visto il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, contenente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

visti ed applicati gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE

ALLA REGIONE CALABRIA (C.F. 02205340793), in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., con domicilio in Germaneto presso la Cittadella Regionale, il pagamento in favore della parte ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, per la causale di cui al ricorso, della somma di euro **1.349.619,00**, oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del presente procedimento che liquida in complessivi euro 7.590,50 di cui euro 518,00 per esborsi ed euro 7.072,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.

Avverte la parte ingiunta che nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione o di pagamento, il decreto diventerà definitivo e si procederà ad esecuzione forzata.

Catanzaro, 27 aprile 2016

IL GIUDICE

Dott.ssa Antonella Galati

Firmato Da: GALATI ANTONELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98573